

(Codice interno: 387034)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 932 del 13 settembre 2018

Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/2021 per il rilascio della qualifica professionale con sperimentazione del sistema di formazione duale (DGR n. 2029 del 6/12/2017 e DGR n. 2030 del 6/12/2017) e percorsi di quarto anno di IeFP, finalizzati al rilascio di diplomi professionali con sperimentazione del sistema di formazione duale (DGR 509/2018). Modifica numero minimo allievi per avvio in deroga dei percorsi di primo anno. Precisazioni in merito al numero minimo degli allievi formati nei percorsi di quarto anno di cui alla DGR 509/2018 e al numero minimo allievi negli interventi riferiti alle lavorazioni del legno previsti nella DGR 822/2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento modifica il numero minimo di allievi necessario per avviare in deroga i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il triennio 2018/2021 con sperimentazione del sistema di formazione duale, al fine di uniformarlo a quanto già previsto per i percorsi IeFP da realizzare in modalità ordinaria per lo stesso triennio. Viene precisato altresì il numero minimo degli allievi formati nei percorsi di quarto anno di cui alla DGR 509/2018 e al numero minimo allievi negli interventi riferiti alle lavorazioni del legno previsti nella DGR 822/2018.
--

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il numero minimo di allievi previsto per l'avvio in deroga degli interventi relativi ai primi anni dei percorsi triennali di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale, presentati in adesione alle DGR n. 2029/2018 e n. 2030/2018 al fine di uniformarlo al numero di iscritti previsto per l'avvio in deroga dei primi anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale ordinari;
3. di precisare che il numero minimo previsto per i corsi di cui alle DGR n. 2029/2018 e n. 2030/2018 viene comunque confermato in numero 20 allievi;
4. di integrare il punto 6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione della Direttiva - Allegato B alla DGR n. 2029 del 06/12/2017 con la seguente precisazione "Sono autorizzati comunque all' avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2019 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale";
5. di integrare il punto 6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione della Direttiva - Allegato B alla DGR n. 2030 del 06/12/2017 con la seguente precisazione "Sono autorizzati comunque all' avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2019 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale";
6. di precisare che ai primi anni dei percorsi con sperimentazione del sistema di formazione duale relativi alla DGR n.2029/2017 non si applicano le deroghe previste per il numero minimo per gli interventi formativi di primo anno relativi alle lavorazioni del legno o alle lavorazioni del marmo o comunque altre deroghe previste nella Direttiva -Allegato B alla DGR n. 824 dell'8/6/2018;
7. di integrare il punto 13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza della Direttive - Allegato B alla DGR n. 509/2018 precisando che deve intendersi pari a 10 allievi il numero minimo di allievi formati alla conclusione dell'intervento, e pertanto in presenza di un numero inferiore al numero minimo previsto alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo;

8. di precisare che i corsi di secondo e terzo anno per operatore del legno di cui alla DGR n. 822/2018 potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 12 allievi, e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati, in analogia ai percorsi realizzati per la stessa figura ai sensi della DGR n. 753/2018 per i secondi anni e della DGR n. 752/2018 per i terzi anni
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.

Massimo Marzano Bernardi